



VENETO LAVORO

Ambito di Treviso

Servizi per l'Impiego

Collocamento Obbligatorio

## CONVENZIONE D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

ex ART. 11, comma 4, L. 68/99

Tra Veneto Lavoro,

con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b (C.F. e P.IVA 03180130274), nella

persona di , Responsabile dell'Ambito di ,

nata/o a  il , domiciliata/o per la carica presso la sede di Veneto Lavoro e

il Datore di lavoro  con sede legale in

Via  (C.F. azienda

e P.IVA azienda ) rappresentato da

C.F.  nato a

il , che interviene nel presente Atto in nome e per conto

del Datore di lavoro;

### Premesso che

il datore di lavoro  è /  non è soggetto ad obblighi occupazionali;

il datore di lavoro ha stipulato in data  una Convenzione di Programma ex art. 11, comma 1, della Legge 68/99 con i Veneto Lavoro; la Convenzione di programma prevede l'adozione di misure specifiche in merito a:

- Tirocinio aziendale
- Svolgimento di un periodo di prova più ampio
- Deroghe ai limiti d'età e di durata previsti per i contratti di apprendistato
- Riqualificazione professionale
- Attività di consulenza, sostegno, tutoraggio

la presente Convenzione si colloca all'interno della realizzazione di tale programma.

Veneto Lavoro, sulla base della scheda individuale del lavoratore e delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico, ritiene opportuno attivare per il/la Sig./Sig.ra  uno specifico percorso d'integrazione lavorativa;

Il/la Sig./Sig.ra  ha aderito alla proposta di partecipare ad un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione presso il datore di lavoro;

Le mansioni disponibili presso l'azienda sono

Vi è la necessità di adeguare il posto di lavoro relativamente

Attualmente il lavoratore necessita di osservazione e verifica e sviluppo delle competenze professionali e relazionali. Non dispone quindi al momento delle necessarie competenze professionali per svolgere le mansioni

Veneto Lavoro per l'attività di tutoraggio e supporto all'inserimento lavorativo si avvale della collaborazione di

### **Con il presente atto si conviene**

1. Di attivare, a partire dal , un percorso d'integrazione lavorativa a favore del/la Sig./Sig.ra  secondo le modalità di seguito definite:

#### **1.1 Avviamento**

Il/la Sig./Sig.ra  sarà avviato/a presso la ditta

#### **1.2 Mansioni attribuite al lavoratore**

Il lavoratore sarà impiegato nelle seguenti mansioni:

le quali saranno svolte secondo le seguenti modalità:

#### **1.3 Svolgimento di un periodo di tirocinio secondo le seguenti modalità**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99, a partire dal  verrà attivato un periodo di tirocinio, finalizzato all'assunzione, previo nulla osta, della durata di mesi , prorogabile fino a un massimo di 24 mesi; il tirocinio sarà realizzato secondo le modalità descritte in seguito.

Il datore di lavoro, su proposta di Veneto Lavoro, accoglierà presso le sue strutture il/la Sig./Sig.ra  in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196/97;

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da uno o più tutori, designati da Veneto Lavoro in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal datore di lavoro.

In base alla presente Convenzione viene predisposto, in allegato, un Progetto Formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il datore di lavoro si impegna a:

- garantire, attraverso l'impegno del responsabile aziendale, lo svolgimento del tirocinio rispettando i contenuti del progetto di orientamento e formazione, nonché favorendo l'integrazione del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- garantire al tirocinante l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'INAIL, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile avvalendosi di istituti assicurativi operanti nel settore;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi;
- in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., provvedere nei confronti del tirocinante ai compiti di informazione, formazione ed eventuale sorveglianza sanitaria previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti dal tipo di attività;
- rilasciare un attestato sui risultati del tirocinio;
- garantire al tirocinante il rimborso spese in caso di missione;
- garantire la copertura assicurativa prevista, qualora nel corso dello stage il tirocinante si recasse in missione all'estero.

Il tirocinante, pena la risoluzione della presente Convenzione, si impegna a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Veneto Lavoro riconosce che per tutta la durata del tirocinio il datore di lavoro assolve all'obbligo di assunzione.

Al termine del periodo di tirocinio si procederà ad una verifica comune tra le parti, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. c), della Legge 68/99.

### **1.3.1 Indennità di partecipazione**

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere mensilmente al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione alle ore di tirocinio effettivamente svolte. *(eliminare quanto segue nel caso in cui il tirocinio non sia finanziato dal FRD)*

Veneto Lavoro, tramite il ricorso al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, rimborserà con cadenza trimestrale al datore di lavoro l'indennità di partecipazione di cui al punto precedente, nella misura di 5,00 euro l'ora fino ad un massimo di 600,00 euro mensili omnicomprensivi e per un periodo di massimo 6 mesi. La liquidazione del rimborso avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con seguente dicitura: "Fuori campo IVA art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72", con allegata copia dei fogli attestanti la presenza del tirocinante e dei cedolini che comprovano l'avvenuta erogazione dell'indennità.

Il datore di lavoro ha comunque facoltà di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione di importo superiore a 5,00 euro l'ora e a 600,00 euro mensili accollandosi i maggiori oneri.

Qualora il tirocinio superi i 6 mesi di durata sarà onere del datore di lavoro assicurare per il rimanente periodo l'indennità di partecipazione al tirocinante.

## 1.4 Assunzione

L'assunzione, fatto salvo l'esito positivo della verifica in caso di tirocinio, avverrà previa richiesta del datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della Legge 68/99. Il lavoratore verrà assunto con un contratto [ ] e orario [ ] e troveranno applicazione le seguenti modalità:

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI PROVA PIÙ AMPIO

Al momento dell'assunzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 68/99, secondo le indicazioni del Comitato tecnico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs 151/2015, in conformità a quanto previsto al punto 2.3 della convenzione di programma di cui in premessa, il periodo di prova verrà ampliato rispetto a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva fino ad una durata complessiva di mesi [ ];

DEROGA AI LIMITI DI ETÀ

Il lavoratore sarà assunto con contratto di apprendistato applicando, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 68/99, secondo le indicazioni del Comitato tecnico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs 151/2015 e della convenzione di programma di cui in premessa, una deroga ai limiti d'età previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

DEROGA AI LIMITI DI DURATA

La durata del contratto di apprendistato è fissata in n. [ ] mesi complessivi, applicando, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 68/99, secondo le indicazioni del Comitato tecnico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs 151/2015 e della convenzione di programma di cui in premessa, una deroga alla durata prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva in merito.

SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Il lavoratore parteciperà ad un'attività di qualificazione professionale della durata di ore [ ] che sarà realizzata a cura di [ ], si svolgerà presso [ ], nell'arco temporale [ ], con i seguenti obiettivi e contenuti formativi:

• Contenuti:

• Obiettivi:

Gli oneri sono quantificati in euro [ ] coperti con un finanziamento da parte [ ]

## CONSULENZA, SOSTEGNO E TUTORAGGIO

Per la migliore riuscita del percorso d'integrazione lavorativa si prevedono le seguenti forme di consulenza, sostegno e tutoraggio:

Descrizione azione	Organismo erogatore del servizio	Risorse necessarie
<input type="checkbox"/> Affiancamento al lavoratore e assegnazione dei compiti	Azienda	Tutor interno
<input type="checkbox"/> Consulenza all'Azienda	Veneto Lavoro	Operatore
<input type="checkbox"/> Organizzazione del tirocinio	<input type="checkbox"/> Veneto Lavoro <input type="checkbox"/> S.I.L./ULSS n. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Operatore <input type="checkbox"/> Educatore
<input type="checkbox"/> Sostegno alla persona	<input type="checkbox"/> Veneto Lavoro <input type="checkbox"/> S.I.L./ULSS n. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Operatore <input type="checkbox"/> Educatore

### 2. Incentivi all'assunzione

A supporto dell'assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro potrà ricorrere agli incentivi previsti all'art. 13 della Legge 68/99 così come modificato dall'art. 10 del D.lgs 151/2015.

Qualora l'assunzione del lavoratore disabile non soddisfi i requisiti per accedere a tali incentivi, il datore di lavoro potrà chiedere l'accesso agli interventi a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili sulla base dei criteri di utilizzo stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'andamento del percorso di integrazione lavorativa sarà monitorato da Veneto Lavoro e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza periodica o su richiesta delle parti.

4. I termini della presente Convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente Convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e disposizioni vigenti.

Luogo , data

Il Datore di lavoro o Rappresentante legale \_\_\_\_\_

Luogo , data

Per Veneto Lavoro, il Responsabile dell'Ambito di Treviso \_\_\_\_\_

Luogo , data

Per presa visione e accettazione, il lavoratore \_\_\_\_\_